

Le norme antincendio negli edifici scolastici condizionano l'affollamento delle classi

La violazione delle disposizioni sulla sicurezza in materia di evacuazione degli edifici scolastici esistenti – norme che vanno considerate nel loro complesso e non frammentariamente – non può essere considerata in astratto ma va verificata in concreto, con riguardo a ciascun edificio scolastico, alle vie d'uscita esistenti e all'affollamento reale delle sue aule, una volta che il procedimento amministrativo per la loro formazione sia stato completato. Si tratta, d'altronde, di previsioni diverse da quelle che regolano l'organizzazione delle classi e degli organici, sebbene non meno vincolanti di queste per l'Amministrazione scolastica. Il decreto ministeriale 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», secondo cui «il massimo affollamento ipotizzabile» per le aule è fissato in «26 persone/aula», è un parametro

tecnico, funzionale a un corretto svolgimento degli interventi per la sicurezza e non una prescrizione organizzativa che s'impone in modo immediato e diretto ai dirigenti e agli uffici scolastici, nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici. Se dunque, in specifiche situazioni, questo parametro non viene osservato (potendo così influire sul sistema di evacuazione), è necessario che se ne dia conto con una dichiarazione, la quale giunge alla conclusione e non all'inizio del procedimento. A questo fine, è particolarmente rilevante la distinzione tra classi previste e classi effettivamente costituite, su cui si basano, per ciascuna scuola, rispettivamente l'organico di diritto e l'organico di fatto del personale docente.

- *Tar Veneto – Sezione terza – Sentenza 25 febbraio 2009, n. 375*